

**Disciplinare per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori Lavori, Forniture e Servizi di GEA
Gestioni Ecologiche e Ambientali spa**

Premessa	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Scopo ed obiettivi	2
Art. 3 - Articolazione	3
Art. 4 - Requisiti d'iscrizione	3
Art. 5 - Modalità d'iscrizione	5
Art. 6 - Approvazione istanza	5
Art. 7 - Comunicazioni successive	6
Art. 8 - Durata dell'iscrizione e aggiornamento	6
Art. 9 - Cause di sospensione e cancellazione	7
Art. 10 - Modalità di affidamento	8
Art. 11 - Comunicazioni	9
Art. 12 - Pubblicità	10
Art. 13 - Altre informazioni	10
Art. 14 - Regime di modifica del disciplinare	10
Art. 15 - Trattamento dati personali	10

Premessa

Il presente disciplinare fissa i criteri per l'iscrizione e regola il funzionamento dell'Albo dei fornitori Lavori, Servizi e Forniture di cui all'art. 36, dlgs. 50/2016, relativamente alle acquisizioni in economia ("cottimo" e "amministrazione diretta") nell'ambito dei settori ordinari.

Art. 1 - Oggetto

L'Albo sarà impiegato come strumento da utilizzare nelle singole procedure attinenti le categorie merceologiche indicate, identificando i soggetti, potenziali candidati ad eseguire lavori, somministrare beni e prestare servizi nell'ambito di affidamenti inferiori alle soglie comunitarie di settore.

In particolare, mediante l'iscrizione all'Albo, gli operatori economici potranno essere interpellati per la partecipazione a procedure di affidamento indette dalla società e, qualora vincitori ed affidatari del lavoro, fornitura e servizio otterranno l'incarico mediante perfezionamento del contratto di affidamento.

Gli affidamenti verranno formalizzati per forniture inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria riportate nell'art. 35 del dlgs. 50/2016, mediante l'esperimento di procedure negoziate in economia disciplinate dalle vigenti disposizioni normative, dal "*Regolamento aziendale concernente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia*", in seguito definito "Regolamento" e dal correlato "*Allegato A*".

La società si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione di soggetti non inseriti nell'Albo, qualora, per la peculiarità del servizio da affidare e/o secondo ragioni di necessità adeguatamente motivate, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dello stesso (nel caso ad es. di particolari forniture o di servizi specialistici).

Inoltre, resta ferma la possibilità per la società, in casi specifici e motivati, di invitare altri soggetti oltre al numero minimo previsto per ragioni di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche del lavoro, fornitura o servizio.

Art. 2 - Scopi ed obiettivi

Il presente disciplinare ha lo scopo di definire nel dettaglio la metodologia con cui viene istituito e gestito l'Albo ed i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti che vogliono candidarsi quali esecutori di lavori o prestatori di servizi e forniture.

L'Albo individua in particolare:

- l'insieme delle informazioni che un soggetto deve fornire alla società per candidarsi a diventare fornitore della stessa;
- l'elenco delle categorie merceologiche alle quali vengono invitati ad iscriversi i soggetti potenzialmente interessati a collaborare con la società (l'elenco è inserito sul sito ed aggiornato a sistema).

Gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l'istituzione dell'Albo concernono:

- l'introduzione di criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento di lavori e in quelle di acquisizione di beni e servizi;
- il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità in procedure caratterizzate da semplicità e celerità;
- la dotazione per la società di un utile strumento di consultazione organizzato in sezioni e secondo categorie merceologiche.

Art. 3 - Articolazione

L'Albo è articolato in tre sezioni:

- a. Sezione I: Lavori (L)
- b. Sezione II: Servizi (S).
- c. Sezione III: Forniture (F).

Nell'ambito di ogni sezione, l'Albo si suddivide per categorie e classi, secondo la tabella inserita nel documento "*Elenco categorie merceologiche*".

La società utilizza adeguate forme di pubblicità in caso di aggiornamento delle categorie e/o classi merceologiche secondo le proprie esigenze.

Le categorie merceologiche previste per l'iscrizione all'Albo potranno infatti essere oggetto di ampliamenti, soppressioni, accorpamenti, scorpori e modificazioni nel corso del tempo. Sarà possibile presentare le richieste d'iscrizione solo ed esclusivamente per le categorie risultanti nell'elenco pubblicato dalla società al momento dell'invio dell'istanza. Sarà comunque possibile nel corso del periodo di valenza dell'iscrizione, qualora il soggetto ne abbia i requisiti necessari, chiedere la variazione del numero delle categorie a cui il soggetto stesso è iscritto (ad es. mediante l'iscrizione a categorie ulteriori o mediante l'iscrizione a nuove categorie inserite).

Art. 4 - Requisiti d'iscrizione

I soggetti che vogliono candidarsi per l'iscrizione all'Albo devono:

- a) appartenere ad una delle categorie previste all'art. 45 del dlgs. 50/16 e successive modificazioni;
- b) appartenere ad una, o più, delle categorie e classi merceologiche elencate nel documento "*Elenco categorie merceologiche*", per effetto dell'attività evincibile dall'oggetto sociale del certificato d'iscrizione camerale;
- c) non trovarsi in alcuna delle diverse fattispecie di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 80 del dlgs. 50/16 e successive modificazioni;
- d) non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma il periodo di emersione si è concluso;
- e) aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante - pubblicato sul sito aziendale - ed essere a conoscenza di tutti i principi contenuti nello stesso e di impegnarsi ad aderire ai criteri di condotta in esso indicati.

Oltre a tali requisiti (c.d. di ordine generale) sono inoltre previsti dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria del soggetto, in quanto lo stesso deve indicare:

1. il fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;
2. il fatturato specifico realizzato con forniture/servizi analoghi a quelli delle categorie per le quali si chiede l'iscrizione conseguito sempre negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

Al fine di strutturare correttamente ed in modo proficuo il rapporto tra la società ed i potenziali operatori iscritti all'Albo, invitandoli a proporsi solo per categorie merceologiche per le quali possano essere concorrenziali, si introduce il principio generale secondo cui il rapporto tra fatturato specifico della categoria (non della classe!) merceologica per la quale un fornitore si propone ed il fatturato complessivo dello stesso non debba essere inferiore alla soglia del 10% al fine di poter conseguire l'iscrizione in quella determinata categoria. Tale principio viene inserito al fine di evitare iscrizioni inappropriate e superficiali.

La società è comunque consapevole che, in taluni particolari contesti, questo criterio possa risultare eccessivamente selettivo estromettendo soggetti anche potenzialmente più adatti. Per tale ragione, la società si riserva la facoltà di iscrivere soggetti anche con un rapporto inferiore al 10 % nei seguenti casi:

- categorie merceologiche che prevedono l'obbligatorietà di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA). Il possesso di tale iscrizione esime il possessore anche dall'indicazione del fatturato specifico per la categoria interessata;
 - categorie merceologiche concernenti servizi di assistenza/manutenzione/riparazione di opere, impianti e attrezzature e/o fornitura dei relativi ricambi, nel caso di iscrizione del soggetto come fornitore delle attrezzature stesse (nel caso ad es. di rivenditori autorizzati);
 - casi particolari adeguatamente motivati dal soggetto richiedente l'iscrizione (nel caso ad es. di fatturati complessivi molto elevati e fatturati specifici sotto la soglia prevista ma comunque rilevanti ovvero nel caso di nuove tecnologie, attività di nicchia; spin off aziendali);
3. capacità tecnica documentata da certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità". Il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altra documentazione idonea a provare la propria capacità tecnica;
4. esperienza pregressa nella conclusione di contratti per affidamenti di lavori, servizi e forniture analoghi, relativi all'ultimo triennio.

Per gli eventuali soggetti, aventi residenza in Stati esteri, l'esistenza dei requisiti di ammissione all'Albo viene accertata in base alla documentazione prodotta in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. Pertanto, tali soggetti sono tenuti a presentare la medesima istanza degli altri candidati.

I soggetti richiedenti con sede in stati esteri non appartenenti all'UE possono chiedere di essere ammessi all'Albo in quanto siano stabiliti in Stati firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici concluso in ambito WTO o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, ovvero in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, in merito al possesso dei requisiti sopra citati, può essere soggetto alle disposizioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

La società si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sugli operatori economici iscritti all'Albo al fine di riscontrare e vigilare sul rispetto dei requisiti dichiarati.

Art. 5 - Modalità d'iscrizione

I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo devono far pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 31.12.2016 l'istanza via telematica tramite il portale dedicato di GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA <http://www.gea-pn.it/albo-fornitori/>.

Le domande pervenute entro il primo periodo di formazione ed attivazione dell'Albo, ossia fino al 31.12.2016, esperate le verifiche e i controlli necessari ai fini dell'approvazione delle medesime (art. 6), saranno inserite nell'Albo che sarà pubblicato entro il mese di gennaio 2017 sul sito aziendale.

L'iscrizione così ottenuta avrà una validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al precedente capoverso.

Le domande pervenute successivamente al 31.12.2016 comporteranno l'inserimento degli operatori economici all'interno dell'Albo secondo le modalità e le tempistiche di cui agli artt. 6 e 8.

Art. 6 - Approvazione istanza

Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti richiedenti che avranno prodotto la documentazione idonea verranno inseriti nell'Albo fornitori.

Qualora la domanda sia incompleta, è facoltà della società richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all'istanza e/o ai documenti presentati. La mancata osservanza delle modalità e/o dei tempi indicati nella richiesta di integrazione e/o chiarimento, comporterà il rigetto dell'istanza stessa e di conseguenza la mancata iscrizione all'Albo.

Tuttavia, la società potrà accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando l'iscrizione ad alcune e/o a parte delle categorie richieste, qualora queste parti risultino complete.

Nel caso in cui la società adotti un provvedimento di diniego, la relativa comunicazione contenente le motivazioni della mancata iscrizione verrà trasmesso, entro 60 giorni decorrenti dalla data della decisione, presso la casella di posta elettronica del soggetto interessato, dove lo stesso ha eletto domicilio per il recapito delle comunicazioni in fase di iscrizione all'Albo.

L'approvazione dell'istanza dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo entro il 31.12.2016 è assunta dalla società di norma entro 90 giorni solari consecutivi dalla presentazione della domanda completa in tutte le sue parti e comunque NON oltre gennaio 2017. La società si impegna a comunicare l'accoglimento della domanda all'operatore candidato.

L'approvazione dell'istanza dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'Albo successivamente al 31.12.2016 è assunta dalla società di norma entro 90 giorni solari consecutivi dalla presentazione della domanda completa in tutte le sue parti. La società si impegna a comunicare l'accoglimento della domanda all'operatore candidato e provvede ad aggiornare conseguentemente l'Albo.

L'istituzione dell'Albo sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della società entro gennaio 2017.

Con la pubblicazione dell'Albo sarà reso noto, per ogni categoria merceologica, l'elenco degli iscritti con l'indicazione della ragione sociale e della sede legale.

Art. 7 - Comunicazioni successive

Sia i potenziali candidati sia i soggetti già inseriti nell'Albo sono tenuti a comunicare alla società qualunque modifica e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nonché ad aggiornare il contenuto delle dichiarazioni in scadenza (in ragione ad es. della validità temporale di una certificazione di qualità). L'intervenuto mutamento dei dati potrebbe anche comportare la sospensione, ovvero la cancellazione motivata dall'Albo laddove ricorrano le ipotesi stabilite.

In particolare, i soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare alla società:

- la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, immediatamente e comunque non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, pena la cancellazione del soggetto dall'Albo;
- la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e comunque non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del soggetto dall'Albo;
- ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nell'Istanza d'iscrizione, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari, pena la sospensione del soggetto dall'Albo.

In ogni caso, poiché le attestazioni indicate e fornite nell'istanza di iscrizione rappresentano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rinnovate al momento della modifica dei fatti o atti attestati nell'istanza stessa.

Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite presentando nuova istanza (in questo caso di aggiornamento) utilizzando il modello già predisposto in sede di iscrizione, ma compilando completamente solo la parte relativa ai dati del sottoscrittore e la parte di cui si comunica l'aggiornamento. Anche tali dati saranno sottoposti a verifica.

Art. 8 - Durata dell'iscrizione e aggiornamento

L'inserimento nell'Albo attribuisce al soggetto l'idoneità per la partecipazione alle procedure indette dalla società. L'iscrizione ha validità triennale e decorre:

- dalla data di pubblicazione dell'Elenco fornitori iscritti (Albo Fornitori) per quanto concerne le istanze pervenute entro il 31.12.2016;
- dalla data di comunicazione dell'esito favorevole della stessa per le istanze presentate successivamente al 31.12.2016.

Tale iscrizione potrà essere rinnovata al termine del triennio previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti. In particolare le attestazioni, le informazioni ed i dati forniti con l'istanza di iscrizione dovranno essere rinnovati sulla base di una comunicazione ricevuta dalla società. La stessa si riserva la facoltà di effettuare una verifica in qualsiasi momento concernente sia il possesso in fase d'iscrizione, che il mantenimento per i fornitori già qualificati, dei requisiti di iscrizione, in modo particolare di quelli relativi all'art. 80 del dlgs. 50/2016 e dell'iscrizione all'ANGA.

Alla scadenza i soggetti iscritti saranno invitati a dichiarare la sussistenza dei requisiti validi per l'iscrizione, pena la sospensione dall'Albo.

Si provvederà alla cancellazione dei soggetti che non avranno risposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'invito o che non avranno dichiarato il possesso dei requisiti prescritti.

L'Albo dei fornitori è "aperto" e oggetto di aggiornamento dinamico e continuo.

Art. 9 - Cause di sospensione e cancellazione

Si procede alla sospensione dell'iscrizione dei soggetti dall'Albo fornitori, con effetto sino alla completa rimozione della causa di sospensione, nei seguenti casi:

- mancato aggiornamento triennale delle informazioni e/o dei dati forniti con l'istanza di iscrizione;
- mancata comunicazione di attestazioni, informazioni o dati modificati e/o variati rispetto a quelli indicati e forniti con l'istanza di iscrizione;
- procedimenti in corso inerenti la verifica della mancanza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- procedimenti in corso inerenti procedure di concordato preventivo o fallimentari, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- procedimenti penali in corso per gravi reati, incidenti sulla moralità o serietà professionale ovvero per delitti finanziari;
- procedimenti in corso inerenti l'applicazione di misure di prevenzione a carico dei soggetti individuati all'art 80 del dlgs. 50/2016;
- procedure di accertamento, da parte della società, in ordine ad irregolarità nell'esecuzione di precedenti affidamenti o in corso di esecuzione ovvero di inadempimento parziale (ad es. mancato rispetto dei termini di consegna o mancato superamento del collaudo);
- forniture gravemente non conformi;
- inadempimento ad obblighi di informazione e comunicazione;
- altre gravi irregolarità opportunamente contestate.

Il provvedimento di sospensione è assunto dall'Organo amministrativo della società. Tale atto verrà tempestivamente comunicato al soggetto interessato, corredato dalle motivazioni, tramite posta certificata presso la casella di posta elettronica del soggetto, indicata dallo stesso quale recapito per le comunicazioni in fase di iscrizione all'Albo.

La sospensione ha durata variabile, determinata di volta in volta dalla società. Decorso il periodo di sospensione si procederà alla cancellazione dall'Albo, salvo il caso in cui si sia provveduto a sanare o siano venute meno le cause che hanno causato la sospensione.

Durante il periodo di sospensione, i soggetti sospesi possono essere selezionabili per le procedure, ma con l'obbligo, entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta, di rimuovere la causa che ha determinato la sospensione. Gli stessi dovranno inoltre comunicare la rimozione della causa di sospensione, ripresentando istanza di iscrizione corretta ed eventualmente modificata e ricevendo l'approvazione della stessa. Tali azioni andranno compiute con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza dell'offerta. In caso contrario, la società non potrà garantire il controllo e l'approvazione entro tale termine e di conseguenza neppure la partecipazione del soggetto alla procedura per la quale è stato invitato.

Si procede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo fornitori, nel caso di:

- condotta illecita reiterata, grave negligenza ovvero malafede nell'esecuzione di lavori, forniture e servizi;
- perdita di uno qualsiasi dei requisiti generali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- accertamento dell'insussistenza dei requisiti generali richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione dell'attività;
- presentazione di offerte relative a procedure di affidamento per le quali vengono rilevate gravi irregolarità o anomalie;
- dichiarazioni mendaci che emergono anche dall'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- mancata presentazione, senza valida motivazione, di offerte in tre procedimenti di gara;
- rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico affidatogli dalla società;
- mancata osservanza di quanto previsto all'art. 8 del presente disciplinare.

Sono inoltre esclusi dall'Albo i concorrenti che si trovano in una situazione per la quale, in base alla normativa comunitaria e nazionale vigente, è prevista l'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

Si provvederà altresì a cancellare il soggetto ad insindacabile giudizio della società anche nel caso di grave inadempimento (adeguatamente documentato) nell'esecuzione delle prestazioni o nel caso di mancato rispetto degli standard di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento.

La società comunicherà gli addebiti al legale rappresentante dell'impresa, assegnando un termine per le controdeduzioni. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza di detto termine, la società, valutate le controdeduzioni, potrà disporre la cancellazione dall'Albo.

Il provvedimento di cancellazione è assunto dall'Organo amministrativo. La comunicazione contenente le motivazioni sarà trasmessa via posta certificata presso la casella di posta elettronica indicata dal soggetto come recapito per le comunicazioni in fase di iscrizione all'Albo.

Il soggetto iscritto può richiedere in ogni momento, mediante formale domanda, la cancellazione dall'Albo, fatti salvi gli obblighi già assunti. A seguito della cancellazione volontaria il soggetto interessato potrà richiedere una nuova iscrizione solo decorsi 12 (dodici) mesi dalla cancellazione stessa.

Il soggetto iscritto potrà chiedere altresì di essere cancellato dall'Albo a fronte della modifica del presente disciplinare e della conseguente non accettazione dello stesso. In difetto, le nuove disposizioni del presente disciplinare si riterranno automaticamente accettate e saranno applicate al soggetto iscritto a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

Art. 10 - Modalità di affidamento

Ogni qual volta si renderà necessario procedere all'affidamento di un lavoro, servizio o fornitura di importo inferiore ad € 150.000,00 (al netto dell'IVA) per i lavori o 209.000,00 (al netto dell'IVA) per servizi e forniture, la società provvederà, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016, ad individuare almeno 5 soggetti, qualora sussistano in tale numero candidati idonei, che saranno invitati a rimettere la propria migliore offerta secondo i criteri e le modalità indicate nella richiesta di preventivo.

Qualora in elenco non siano presenti almeno 5 operatori economici qualificati, la società provvederà ad invitare alla procedura negoziata altri soggetti ritenuti idonei fino al raggiungimento del numero minimo.

Per incarichi di importo inferiore a € 40.000 (al netto dell'IVA), la società si riserva la possibilità di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, del decreto legislativo 50/2016.

L'individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e principi:

- il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'Albo;
- il principio di trasparenza nell'affidamento degli incarichi;
- la correlazione tra tipologia di affidamento e categoria per la quale il soggetto risulta iscritto all'Albo.

I termini previsti per l'espletamento della prestazione saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del procedimento, anche su proposta del soggetto prescelto.

Nello svolgimento del lavoro, del servizio o della fornitura l'affidatario dovrà tenere conto delle norme che regolano l'esecuzione dei contratti pubblici, della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni altra norma, regolamento, disposizione di carattere statale o regionale in vigore al momento dell'esecuzione, collegata alla prestazione da svolgere.

Al momento del conferimento dell'affidamento sarà necessario che il soggetto individuato presenti, entro il termine concesso, la documentazione richiesta in conformità di quanto previsto in materia di formalizzazione del contratto, nonché di garanzie e coperture assicurative (artt. 7 e 11 del Regolamento aziendale).

Nel caso in cui nell'esecuzione della prestazione risultino gravi inadempienze, si procederà alla cancellazione dall'Albo con eventuale segnalazione alle Autorità competenti, qualora ne sussistano gli estremi.

Il sub-affidamento è consentito ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, entro i limiti e le condizioni stabilite dalla normativa nazionale in materia, in particolare tenuto conto di quanto previsto dal citato art. 105.

Resta facoltà della società:

- a) disporre l'aggiudicazione anche sulla base di una singola offerta pervenuta;
- b) non procedere, a suo insindacabile giudizio e previa adeguata motivazione, ad alcuna aggiudicazione, anche qualora fossero pervenute più offerte;
- c) frazionare la fornitura in caso di offerte identiche ovvero invitare le ditte che hanno presentato uguale offerta ad una gara migliorativa;
- d) chiedere, nel corso di esecuzione della fornitura, l'aumento o la riduzione di essa fino ad un quinto dell'ammontare della fornitura medesima;
- e) richiedere che venga data cauzione, sia in via provvisoria per concorrere alla procedura, sia a seguito dell'aggiudicazione.

Art. 11 - Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti l'Albo fornitori saranno recapitate e ricevute utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicata dal soggetto richiedente in fase di iscrizione.

Tale recapito verrà utilizzato per le comunicazioni relative all'Albo, le richieste d'offerta, le segnalazioni inerenti procedure di gara e qualsiasi comunicazione ad esse correlate.

La società si ritiene sollevata da qualsiasi onere o responsabilità in ordine al mancato o errato recapito, soprattutto qualora il soggetto non indicasse un indirizzo PEC, ma un indirizzo di posta ordinaria o nel caso

in cui il soggetto non procedesse all'aggiornamento tempestivo del recapito mail nell'istanza, in caso di modifica dello stesso.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente disciplinare sarà pubblicato integralmente sul sito aziendale www.gea-pn.it.

Art. 13 - Altre informazioni

Il Responsabile del procedimento del presente disciplinare, della relativa procedura di formazione e di gestione dell'Albo è la dott.ssa Giulia Santin - Affari generali e legali.

Art. 14 - Regime di modifica del disciplinare

Le disposizioni del presente disciplinare sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

In ogni caso, la società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente disciplinare tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità dell'Albo, nel rispetto delle regole e dei principi di pubblicità, trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Sarà cura e onere dei soggetti iscritti all'Albo visitare periodicamente il sito internet istituzionale della società per prendere visione di eventuali aggiornamenti relativi al presente disciplinare.

Art. 15 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali conferiti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e conformemente agli obblighi di riservatezza.

1. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali, ove previsto anche giudiziari, viene effettuata attraverso la registrazione dei dati forniti al momento della consegna della documentazione di gara, affidamento, contratto o di registrazione all'Albo Fornitori, per procedere ad affidamenti che la società effettua per proprio conto.

2. Finalità del trattamento

I dati personali comunicati verranno trattati esclusivamente al fine di instaurare rapporti contrattuali fra le parti e per le finalità relative al sistema di gestione dei fornitori.

3. Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali o elettronici o comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, garantendo sempre la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

4. Soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria, i dati personali potranno essere conosciuti nello specifico ambito procedimentale dal personale della società individuato quale incaricato.

A titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività, per il perfezionamento di appositi adempimenti, i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- istituti di credito;
- società di revisione e di controllo contabile;
- professionisti e consulenti, in ambito legale, amministrativo, commerciale, tributario, fiscale, informatico, qualità;
- altre categorie di soggetti pubblici o privati cui la comunicazione risulti strettamente necessaria per le finalità di cui al precedente punto 2.

5. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del dlgs. 196/2003.

AVVERTENZE

Si rende noto che il presente documento non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d'appalto o di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata.

Pertanto la presentazione della domanda ha lo scopo di rendere pubblica la disponibilità del soggetto all'iscrizione all'Albo e all'eventuale assunzione di incarichi. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte dell'operatore economico non attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della società.

La società si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine alla iscrizione/aggiornamento presentata/o e alla eventuale documentazione allegata.